

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 18/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 12/03/14, preceduto da reclamo in data 12/04/14 riscontrato negativamente in data 24/02/12, il ricorrente, premesso di essere venuto a conoscenza - a seguito di solleciti di pagamento inviatigli nelle date 23/05 e 2/08/11 - della circostanza che un terzo avrebbe contratto a suo nome un finanziamento con l'odierna resistente, per l'acquisto di un'autovettura, rendendosi poi inadempiente al conseguente obbligo restitutorio, e premesso di aver presentato denunce-querele per tale fatto alla competente Autorità, chiede la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari ad € 7.000,00, corrispondente a suo dire ai costi di consulenza e assistenza legale sostenuti per fatto e colpa dell'odierna resistente, assumendone la responsabilità per non aver correttamente verificato l'identità del richiedente il detto finanziamento.

Con controdeduzioni in data 29/04/14, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo l'avvenuto corretto espletamento delle procedure di verifica dell'identità del "cliente" ed opponendo il difetto di prova in ordine al nesso causale e all'entità dei danni lamentati dalla controparte.

Più precisamente, l'intermediario ha dedotto che in data 30/12/09, presso un autosalone, veniva contratto un finanziamento di € 18.143,52, per l'acquisto di un'autovettura, da un terzo che esibiva una carta di identità valida ed una busta paga intestate al nominativo dell'odierno ricorrente e che in tale circostanza il concessionario effettuava tutte le verifiche di cui al D. Lgs. 231/07 e alla normativa vigente in materia, nonché quelle imposte dalle procedure interne adottate dalla resistente.

In seguito, prosegue la narrativa offerta dall'intermediario, l'autoveicolo, immatricolato il 31/12/09, veniva trasferito a terzi con atto di vendita in data 12/03/10, mentre le rate del finanziamento, regolarmente corrisposte sino all'agosto 2010, non venivano più onorate, con conseguenti solleciti all'odierno ricorrente e sue contestazioni al riguardo.

L'intermediario precisa, infine, di aver presentato a sua volta, in data 27/06/11, a seguito delle contestazioni dell'interessato e della presentazione di sue denunce-querelle per il fatto di cui si tratta, denuncia-querela contro ignoti per il medesimo fatto (v. all. 9 di parte resistente) e di avere comunicato all'odierno ricorrente di avere bloccato le azioni di recupero del credito nei suoi confronti e di avere richiesto la cancellazione del suo nominativo dai SIC..

Ciò nonostante, con lettera 12/02/14, tramite il proprio legale di fiducia, l'odierno ricorrente contestava la condotta dell'intermediario chiedendo un risarcimento del danno in misura pari ad € 10.000,00, poi ridotto nel ricorso introduttivo del presente procedimento ad € 7.000,00.

Da quanto acquisito agli atti del procedimento emerge infine che il detto procedimento penale si sarebbe concluso con richiesta di archiviazione, non essendo emersi elementi utili alla prosecuzione dell'azione penale nei confronti del soggetto indagato

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Nella specie è incontestato che il rapporto contrattuale di cui si verte sia stato formalizzato da soggetto diverso dall'odierno ricorrente: lo stesso intermediario ha dato infatti atto di aver a sua volta denunciato il "*furto di identità*" di cui si tratta, bloccando nel contempo le azioni di recupero coattivo e richiedendo la cancellazione della relativa segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia.

Il fatto che origina la pretesa risarcitoria oggetto del procedimento è dunque incontestato, così come risulta in modo incontrovertibile la sussistenza del nesso causale tra tale accadimento ed il pregiudizio patrimoniale, costituito dagli oneri per assistenza legale, che ne è derivato al ricorrente, salvo quanto si osserverà in prosieguo per quanto concerne la relativa misura.

E' poi pacifico, alla stregua del costante insegnamento giurisprudenziale in materia citato dalla stessa resistente, che compete all'intermediario – ovvero, come nella specie, al soggetto da questi a tanto delegato - la scrupolosa verifica dell'identità del soggetto con il quale instaurare il rapporto di cui si tratti (v. Cass. 11/02/09 n. 2009) essendo a ciò tenuto ai sensi della normativa in tema di prevenzione dei reati di cui alla L.231/07 (v. ABF dec. 27/03/13 n. 1686), dei principi in tema di diritto alla riservatezza (v. ABF dec. 26/04/12 n. 13469) e del generale obbligo di correttezza e buona fede qualificato dal particolare grado di professionalità richiesto al c.d. "*bonus argentarius*".

Ciò posto, si deve rilevare che ad un esame non superficiale della documentazione acquisita agli atti del procedimento, segnatamente il contratto di finanziamento e la carta di d'identità utilizzata dal soggetto autore della truffa (v. all.to n. 2 di parte resistente), emerge che le relative sottoscrizioni appaiono evidentemente difformi tra loro, tanto da motivare una più attenta verifica, ad esempio presso la società indicata come datrice di lavoro nella busta paga presentata dallo stesso soggetto, al fine di verificare l'attendibilità dei dati anagrafici dichiarati dal richiedente, anche in considerazione della non trascurabile entità del finanziamento di cui si trattava.

Esaminando le firme apposte sulla detta documentazione appare infatti evidente, senza necessità di disporre di specifiche conoscenze tecniche, la difformità delle relative grafie, non rientrante nelle ordinarie variazioni che si verificano in ogni caso di apposizione di una pluralità di sottoscrizioni.

Così, ad esempio, appare inspiegabile - se non come indice di falsificazione - la presenza nelle firme apposte al contratto di finanziamento di un doppio occhiello nella iniziale del cognome in una di esse, del tutto assente nelle altre due firme, ovvero la contraria direzione del tratto grafico nella lettera "t" del nome proprio contenuta in due delle firme apposte in calce alla stessa documentazione o la significativamente diversa grafia del nome proprio nelle tre firme e, infine, la difformità delle tre sottoscrizioni da quella contenuta nel documento di identità esibito dall'autore della truffa.

La domanda risarcitoria appare pertanto meritevole di accoglimento, pur dovendosene ridurre l'ammontare all'importo di € 3.000,00, di cui alla fattura concernente esclusivamente l'intermediario qui convenuto, importo che appare congruo rispetto all'attività svolta in relazione alla vicenda di cui sopra e che viene liquidato in tale misura in via equitativa ed omnicomprensiva.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dispone che la resistente versi al ricorrente la somma omnicomprensiva di € 3.000,00.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (euro duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 (euro venti/00) quale rimborso dell'importo versato alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE